

COMUNE DI QUINTANO

(PROVINCIA DI CREMONA)

DETERMINA N°	152
del	14.11.2023
Codice Ente	10781 6 QUINTANO

CONFERMA INDENNITÀ DI FUNZIONE AL SINDACO E AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2024 IN ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO AI COMMI DA 583 A 587 DELLA LEGGE DI BILANCIO N. 234 DEL 30.12.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il D.M. 25.07.2023 pubblicato in G.U. il 04.08.2023, con il quale è stato definito il nuovo iter di formazione del bilancio di previsione degli enti locali.

VISTA la delibera di C.C. n. 7 del 04.04.2023 di approvazione del bilancio finanziario 2023/2025.

PREMESSO che:

- l'indennità spettante al Sindaco del Comune di Quintano, sino all'anno 2019, veniva calcolata a norma del D.M. n. 119/2000, e ridotta del 10% come previsto dall'art. 1, co. 54, L. n. 266/2005;
- negli anni 2020 e 2021, con deliberazioni di Giunta comunale n. 15 del 25/02/2020 confermata con atto n. 50 del 07/11/2020 e n. 7 del 27/02/2021 veniva incrementata l'indennità di funzione del Sindaco fino all'85% della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ai sensi dell'art. 57-quater del D.L. 124/2019;
- l'art. 1, co. 583 della L. 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), ha introdotto nuove modalità di calcolo dell'indennità di funzione dei Sindaci e degli amministratori, parametrando l'indennità al trattamento economico complessivo dei Presidenti delle Regioni;
- il citato co. 583, prevede fasce di parametrizzazione in ragione della popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale per il comune di riferimento;

DATO ATTO che:

- il Comune di Quintano appartiene alla fascia di comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, pertanto, ai sensi del citato comma 583, la percentuale da applicare a decorrere dall'anno 2024 per il calcolo dell'indennità di funzione del Sindaco è pari al 16% del trattamento economico complessivo dei Presidenti delle Regioni;
- le modifiche introdotte dal predetto co. 583 della L. 234/2021, avranno effetto a regime dall'annualità 2024, mentre per gli anni 2022 e 2023, operano le disposizioni di cui al successivo co. 584 della predetta legge;
- in particolare il co. 584 prevede: "In sede di prima applicazione l'indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere dall'anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio";

VISTA la nota del Ragioniere Generale dello Stato, in data 5 gennaio 2022, a chiarimento sul tema, secondo cui: "[...]al fine di evitare possibili dubbi applicativi, si ritiene che i predetti adeguamenti percentuali vadano riferiti al differenziale incrementale tra la pregressa indennità di funzione attribuita e il nuovo importo a regime previsto a decorrere dall'anno 2024, in relazione alla corrispondente fascia demografica di appartenenza.";

CONSIDERATO che:

- il trattamento economico complessivo dei Presidenti di Regione è attualmente pari a € 13.800,00 lordi mensili, secondo quanto definito dalla Conferenza Stato - Regioni con le delibere del 30 ottobre 2012 e 6 dicembre 2012, n. 235, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;
- che la nuova indennità a regime per i Sindaci dei Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti nel 2024 sarà pari mensilmente a € 2.208,00 (ovvero al 16% di € 13.800,00);

DATO ATTO che con deliberazione G.C. n.10 in data 01.03.2022 venivano determinate le indennità di funzione agli amministratori in attuazione di quanto previsto ai commi da 583 a 587 della Legge di Bilancio n. 234 del 30.12.2021.

RITENUTO di confermare le indennità in parola, negli importi determinati con l'atto G.C. n.10/2022 sopraccitato.

DATO ATTO, che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto grado, o dei suoi conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale.

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n°32 in data 11.06.2019 di attribuzione ai componenti della Giunta Comunale ed al Segretario Comunale di compiti gestionali.

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000.

DETERMINA

1. Di confermare le indennità di funzione degli amministratori comunali, in attuazione di quanto previsto ai commi da 583 a 587 della Legge di Bilancio n. 234 del 30.12.2021, negli importi di cui alla deliberazione G.C. n. 10 del 01.03.2022.
2. Di impegnare al Tit. 1 Miss. 1 Progr. 1 del bilancio 2024/2026 – annualità 2024, la quota per indennità di funzione relativa all'anno 2024 come segue:

Indennità di funzione anno 2024 (dimezzata in quanto lavoratore dipendente)	€ 13.248,00
Indennità di funzione anno 2024 Vicesindaco (dimezzata in quanto lavoratore dipendente)	€ 1.987,20
Indennità di funzione anno 2024 Assessore (dimezzata in quanto lavoratore dipendente)	€ 1.324,80
IRAP complessiva	€ 1.407,60

3. Di accantonare la quota annua corrispondente al Fondo spese per indennità fine mandato.
4. Di prendere atto che la somma erogata dal Ministero dell'Interno a titolo di concorso per la copertura dei maggiori oneri sostenuti dall'Ente per l'incremento dell'identità di funzione degli amministratori locali, così come stabilito dalla L. 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), verrà introitato alla risorsa 450 (P.d.C. 2.01.01.01) del bilancio 2024/2026 annualità 2024 in fase di predisposizione.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BONFETTI Dott. Fabio

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

(Art. 183, comma 7 - art. 147-bis, comma 1 e art. 153, comma 5, del D. Lgs. 267/2000)

Visto di copertura e compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

(Art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009)



IL SEGRETARIO COMUNALE
PANZERA Dott.ssa Irene